

Disciplina della scuola italiana all'estero

Testo e relazioni allegate allo "Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (Atto del Governo 383)": www.flcgil.it/@3936989.

Cosa prevede la delega

Sul piano generale:

- stabilisce la prevalenza delle norme contenute nel decreto rispetto alle norme contrattuali
- non prevede un regime transitorio, almeno di un anno scolastico, per la messa a punto di tutte le procedure, posticipando l'entrata in vigore di tutte le norme al 1 settembre 2018

Il personale in servizio all'estero:

- perde la supervalutazione del servizio, tranne che nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate
- perde la priorità nella restituzione ai ruoli metropolitani e non ha la possibilità di indicare 5 scuole
- subisce una decurtazione dell'assegno di sede di un ulteriore 20% (oltre al 10% già recentemente decurtato)
- può svolgere servizio all'estero per un unico periodo consecutivo non superiore a 6 anni nel corso dell'intera carriera, cioè non ripetibile
- viene equiparato al personale MAECI, solo se l'equiparazione è peggiorativa (per esempio le ferie)
- deve mantenere per tutto il periodo, tranne che in casi gravi o ragioni di servizio, la destinazione assegnata, non potendo più esercitare la mobilità estero su estero
- è costretto ad accettare eventuali ore aggiuntive
- se in servizio nelle Scuole Europee, ha un mandato di 6 anni a differenza del personale degli altri Paesi Europei

Il personale che aspira al servizio all'estero:

- è selezionato tramite un colloquio anche con modalità telematiche e collocato in un elenco, non una graduatoria, da cui attingere discrezionalmente per le nomine ("chiamata diretta")
- se precario non viene più nominato per coprire gli spezzoni di ore (assegnate ai docenti) e le supplenze, per i quali si prevedono assunzioni con contratti locali senza chiarirne modalità e requisiti
- se presente nelle attuali graduatorie, che restano in vigore per le nomine dell'anno scolastico 2017/2018, acquisisce il nuovo regime pur essendo stato selezionato sulla base delle norme attualmente in vigore
- può essere nominato su 50 posti aggiuntivi per il sostegno (10) e il potenziamento, senza che siano definiti in modo chiaro requisiti e modalità di tale reclutamento

Le criticità

- prevalenza della legge sulle norme contrattuali
- mancata previsione di un regime transitorio
- reclutamento non trasparente
- durata e non ripetibilità del mandato
- trattamento economico
- orario di lavoro flessibile con obbligo di accettare le ore eccedenti
- assunzione di docenti a contratto locale per le supplenze
- restituzione ai ruoli metropolitani su ambito per i docenti
- perdita della supervalutazione
- perdita della mobilità estero su estero
- eliminazione della cassa scolastica.

Osservazioni e proposte della FLC CGIL

Osservazioni

Va assolutamente eliminato l'art 36 al fine di ripristinare corrette relazioni sindacali, in linea con le indicazioni dell'accordo del 30 novembre. Così come tutte le materie trattate dagli articoli precedenti con effetto di riverbero sul rapporto di lavoro di docenti, dirigenti e Ata vanno ricondotte nell'alveo della contrattazione nazionale e integrativa.

Proposte

- Prevedere un regime transitorio rimandando in ogni caso l'entrata in vigore di tutte le nuove norme all'anno scolastico 2018/2019
- Definire, nel sistema delle relazioni sindacali all'estero, le regole generali per la piena attuazione della partecipazione, informazione e contrattazione a tutti i livelli
- Dare piena autonomia didattica, organizzativa ed economica alle scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero, con l'istituzione del fondo d'istituto e la previsione di specifici organi collegiali anche per la gestione dell'autonomia
- Garantire piena esigibilità dei diritti sindacali in materia di permessi e assemblee in coerenza con quanto stabilito nel CCNL
- Per il reclutamento, adeguare la tabella valutazione titoli e i relativi punteggi, prevedere graduatorie e non elenchi, prevedere requisiti oggettivi e trasparenti di accertamento linguistico (es. possesso della certificazione linguistica)
- Prevedere la ripetibilità del mandato, per esempio fino a un massimo di 12 anni (2 mandati da 6+6 anni con un intervallo in territorio metropolitano); in subordine, prevedere di mantenere l'attuale durata del mandato (9 anni)
- Ripristinare il trattamento economico precedente, o allineare i coefficienti di sede del personale scolastico a quelli del personale MAECI
- Mantenere la possibilità e non l'obbligo di svolgere ore aggiuntive
- Garantire la piena esigibilità dei diritti al personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, in materia di assenze, congedi parentali, ferie, permessi e diritto allo studio e alla formazione
- Mantenere la graduatoria dei supplenti attingendo dal personale docente non di ruolo in Italia, prevedendo una durata massima degli incarichi a tempo determinato all'estero per evitare il contenzioso che mira alla stabilizzazione nella scuola fuori dal meccanismo del concorso pubblico
- Prevedere per tutto il personale la restituzione ai ruoli metropolitani su scuola
- Mantenere la supervalutazione per tutte le sedi estere
- Mantenere la mobilità estero su estero